

anche il vantaggio degli ammalati, i quali potranno contare sopra una assistenza più assidua e più premurosa.

Presidente. Gli onorevoli Cabrini, Varazani, Chiesa e Badaloni hanno proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Chiunque impiega donne o minorenni nei lavori sopraindicati, deve, agli effetti e per la sorveglianza stabilita dalla legge, dichiarare all'autorità municipale locale, al principio di ogni anno, il luogo in cui si esercita il lavoro, l'oggetto dell'industria e il numero dei minorenni e delle donne impiegate.

« L'autorità municipale ne darà sollecita notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« L'età dei minorenni di cui all'articolo precedente, comma 2°, deve risultare da un libretto rilasciato dal sindaco del Comune, ove il minorenne ha la sua dimora abituale, libretto che deve essere conservato fino agli anni venti compiuti.

« Il libretto deve provare:

la data di nascita;

la subita vaccinazione;

i requisiti fisici richiesti dal lavoro nel quale il minorenne sarà impiegato.

« L'ufficiale sanitario del Comune è obbligato ad eseguire una volta ogni anno la visita medica e a rilasciare il certificato.

« La spesa delle visite mediche e del libretto sono a carico del Comune. »

Lo mantiene, onorevole Cabrini?

Cabrini. Noi possiamo ritirare il nostro articolo sostitutivo, qualora la Commissione voglia accettare quella parte dell'articolo stesso, nella quale si obbliga l'ufficiale sanitario del Comune ad eseguire una volta ogni anno la visita medica ed a rilasciare il certificato.

Presidente. L'onorevole Crespi ha proposto a quest'articolo, i seguenti emendamenti:

« 1° comma. Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento di cui all'articolo 17 i minorenni dell'uno e dell'altro sesso, che non sieno forniti d'un libretto... ecc.

« 3° comma. ...che hanno frequentato il corso elementare inferiore e superato l'esame di proscioglimento ai sensi ecc...

« Aggiungere poi: I fanciulli che fossero caduti per 2 anni consecutivi all'esame di proscioglimento potranno essere ammessi al lavoro solo con un certificato scolastico che

accerti la loro continuata frequenza alla scuola nei due ultimi anni almeno e con un certificato del sindaco che attesti lo stato di miseria della famiglia alla quale appartengono. »

Ha facoltà di svolgerli.

Crespi. Devo dichiarare, che il mio primo emendamento dovrà adottarsi soltanto nel caso che, come spero, la Commissione voglia adottare l'emendamento da me proposto all'articolo 5, e che riguarda questa aggiunta.

Desidererei che col secondo comma di tale articolo, fosse soppresso anche il lavoro notturno nei maschi, inferiori ai 18 anni; in tal caso, e cioè se la Camera approverà quella mia aggiunta, sarà necessario il libretto per i minorenni dell'uno e dell'altro sesso. Qualora, invece, quella mia aggiunta non fosse accettata, allora non sarebbe neppure necessario l'emendamento che ho proposto all'articolo 2: per cui sarei disposto a lasciare in sospenso questo emendamento, ed a pregare la Camera di approvarlo, solo quando avesse accettato il mio emendamento al secondo comma dell'articolo 5.

Presidente. Perdoni; non è possibile che la Camera tenga sospesa una proposta.

L'onorevole Credaro ha presentato un emendamento.

(Non è presente).

L'onorevole Marcora?

(Non è presente).

L'onorevole Girardini?

(Non è presente).

Non essendo presenti i firmatari, questi emendamenti s'intendono ritirati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. Poche parole, in risposta agli oratori che hanno preso parte alla discussione dell'articolo secondo.

Comincio dall'onorevole Crespi. Io lo prego di voler ritirare il suo emendamento, perchè ciò non pregiudica affatto la sua tesi, poichè se in occasione dell'articolo relativo al lavoro notturno, la proposta dell'onorevole Crespi sarà approvata, allora, in sede di coordinamento, si provvederà allo scopo per il quale fu presentato il suo emendamento.

Dico poi che, quando saremo arrivati in fondo alla discussione di questa legge, un coordinamento sarà necessario; poichè basta già l'articolo primo, che abbiamo approvato, per dimostrare che la forma, per lo meno, di esso, in seguito all'approvazione dell'emen-